



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 2543 / 2019

Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO

Oggetto: ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 1977 IN DATA 01/07/2019, AD OGGETTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER CONTO DEL COMUNE DI MARCON. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CALCIO MARCON ASD, C.F. E P.IVA 01950540276, DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE STADIO COMUNALE NEREO ROCCO A MARCON IN VIA DELLO SPORT. CIG: 7794785C0F

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in particolare l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 33 del 29.03.2019, relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare all'Area gare e contratti;
- ii. la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 2.12.2014, con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 88 della Legge 56/2014 e dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 si è proceduto ad istituire la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia, da collocare secondo la propria struttura organizzativa, nell'ambito del Servizio "Gestione procedure contrattuali", già competente all'espletamento delle procedure di gara di lavori, servizi e forniture di carattere generale;
- iii. la deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 4.12.2014, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia e i comuni aderenti, nonché la successiva deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3 del 05.02.2018 con la quale veniva approvato il nuovo schema di convenzione per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia, alla luce delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- iv. lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, e in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.;

- vi. il decreto sindacale n. 10 del 18 gennaio 2019 con il quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della performance 2019-2021 e che per il Servizio Gestione procedure contrattuali è previsto l'obiettivo gestionale 01 funzionale all'obiettivo operativo 0111/4826 "Consolidamento della Stazione unica appaltante";

dato atto che: la Città metropolitana di Venezia e il Comune di Marcon hanno sottoscritto apposita convenzione per l'affidamento di procedure di gare d'appalto di lavori, forniture e servizi alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia, prot. n. 41034 del 31/05/2018;

premesse che:

- i. la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, prendendo atto di alcuni provvedimenti del Comune di Marcon e, in particolare, della determinazione a contrarre n. 177 del 06/05/2019 del Responsabile del Settore I Affari Istituzionali, Cultura, Sport e Turismo, procedeva ad avviare per conto del predetto comune la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dell'appalto del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale Stadio Comunale NEREO ROCCO sito a Marcon in via dello Sport, con ogni conseguente adempimento;
- ii. a seguito delle risultanze di gara di cui ai verbali di gara n.1 del 27/05/2019 (prot. 2019/34665), n. 2 e n. 3 del 03/06/2019 (prot. n. 2019/37892), n. 4 del 10/06/2019 (prot. n. 2019/38941 e dell'avvenuta positiva verifica di congruità dell'offerta del primo classificato da parte del RUP del comune di Marcon - giusta comunicazione del 20/06/2019, prot. n. 13436, acquisita al prot. n. 41671 del 25/06/2019, con determinazione n. 1977 del 01/07/2019, prot. 2019/42987, l'appalto in questione veniva aggiudicato all'operatore economico CALCIO MARCON ASD, c.f. e p.iva 01950540276, Via Dello Sport n. 14 – 30020 Marcon (VE), con la precisazione che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva era subordinata alla positiva verifica del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti generali e speciali di cui al D. Lgs. 50/2016;
- iii. a seguito della verifica dei requisiti di cui sopra, si riscontrava una posizione negativa della summenzionata società sportiva in ordine agli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assicurativi. Infatti dal DURC acquisito (numero protocollo INAIL 17020978/2019) emergeva nei confronti dell'INAIL una irregolarità nel versamento di contributi e accessori per € 670,84;
- iv. la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), con nota del 06.08.2019 e successiva del 19.08.2019 inviate via pec, ha proceduto a richiedere al Calcio Marcon ASD chiarimenti relativamente all'irregolarità evidenziata NEL DURC, segnalando che in mancanza si sarebbe proceduto al ritiro dell'atto di aggiudicazione di cui sopra;
- v. la società sportiva, per mezzo del suo legale, DAVA RISCONTRO con nota del 16.08.2019 e successiva del 26.08.2019 evidenziando che data l'assoluta modestia dell'irregolarità riscontrata, non riferibile né a dolo né a colpa grave dell'Associazione Dilettantistica, non sussistevano le condizioni di esclusione previste dall'art. 80,n.4, del DLGS n.50/20117 e comunicava, inoltre, di aver provveduto alla regolarizzazione postuma mediante pagamento a mezzo F23 avvenuto in data 14.08.2019;

dato atto che l'art. 80, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. recita "...Ai fini del comma 4, si intendono gravi le violazioni ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva...";

richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la regolarità contributiva deve sussistere dalla presentazione dell'offerta e deve permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva (Cons. Stato, Adunanza plenaria, 4 maggio 2012, n. 8; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 29 febbraio 2016, n. 5, n. 6 e n. 10; Cons. Stato, V, 29 aprile 2016 n. 1650; Cons. Stato, III, 9 marzo 2016, n. 955); la regolarizzazione postuma, infatti, violerebbe il principio della par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato, Sez. III, n. 287 del 2015; Sez. V, n. 681 del 2015); l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8 del 2012 che in merito alla nozione di «violazione grave» precisa che non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto; la sentenza n.1116 del 18.02.2019 della Sezione V del Consiglio di Stato la quale ribadisce che vanno per definizione reputate gravi tutte le irregolarità cui la legge ricollega il rilascio di un Durc negativo a prescindere dall'entità del contributo previdenziale che risulta omesso;

dato atto che dalle osservazioni formulate dalla Ditta e dalla documentazione agli atti risulta che alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta (ore 12.00 del 23.05.2019) la società sportiva dilettantistica Calcio Marcon era in assenza del requisito della regolarità contributiva, richiesto quale condizione per la partecipazione alla gara, ancorché nella istanza di partecipazione (mod. DGUE Parte III sezione B) avesse dichiarato di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali a nulla rilevando l'adempimento tardivo;

ritenuto che, in virtù di quanto sopra esposto, non si può procedere alla presa d'atto di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e alla successiva stipula del contratto per fatto dell'aggiudicatario per cui occorre procedere all'annullamento dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. 1977 del 01/07/2019, prot. n. 2019/42987 e all'incameramento della cauzione provvisoria ai sensi del comma 6 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 (coprendo la garanzia provvisoria la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario come nel caso di specie) rilasciata alla ditta aggiudicataria con garanzia fideiussoria pagata mediante bonifico bancario, codice identificativo C.R.O. 1201191420207302, esecutivo in data 22/05/2019, presentando quietanza emessa da Unicredit SPA sul conto di Tesoreria della Città metropolitana di Venezia per l'importo di euro 2.700,00, nonché alla segnalazione all'ANAC ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 12, del citato decreto;

atteso peraltro, che l'appalto in oggetto non può al momento essere aggiudicato al secondo classificato – associazione ASD Venezia FC femminile con sede a Marcon in via Leonardo da Vinci, n.15/3- C.F. 02401080276 – in quanto occorre verificare se l'offerta presentata da detto operatore presenti elementi per sottoporla a verifica di congruità e ciò in conformità a quanto disposto al paragrafo 19 della lettera di invito;

DETERMINA

- 1) di annullare in autotutela la propria precedente determinazione n. 1977 del 01/07/2019, prot. 2019/42987 esecutiva, con la quale si prendeva atto dei lavori della Commissione di Gara e in cui si proponeva l'aggiudicazione non efficace dell'appalto di cui trattasi alla sopra richiamata associazione sportiva CALCIO MARCON ASD, c.f. e p.iva 01950540276, Via Dello Sport n. 14 – 30020 Marcon (VE);
- 2) di procedere conseguentemente, come indicato in premessa, all'escussione della polizza provvisoria e a inviare la prescritta segnalazione all'ANAC;
- 3) di precisare che verrà dato corso agli adempimenti di cui al paragrafo 19 della lettera di invito (verifica congruità dell'offerta nei confronti dell'associazione ASD Venezia FC femminile con sede a Marcon in via Leonardo da Vinci, n.15/3, C.F. 02401080276, classificatasi al secondo posto);
- 4) di provvedere a dare comunicazione, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016, delle risultanze alla associazione sportiva dilettantistica Calcio Marcon ed al Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Marcon, Giovanni Corbetta, oltre alle pubblicazioni di rito del presente atto del provvedimento di esclusione e dell'avviso di esito di gara sul sito della SUA della Città metropolitana di Venezia.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente